

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede legale in Milano, l'"Associazione Pentapolis", senza fini di lucro.

L'Associazione si conforma nel suo funzionamento ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

ARTICOLO 2

Pentapolis è un'Associazione di persone ed imprese, pubbliche e private, che promuove la diffusione della responsabilità sociale tra tutti i soggetti che costituiscono la società civile.

Nasce come aggregazione di strumenti di informazione, comunicazione, divulgazione e ricerca rivolti sia alla business community sia ai consumatori.

Essa ha come scopo:

- creare una nuova cultura di impresa, capace di coniugare l'etica ed il profitto, il raggiungimento di interessi individuali e la creazione di un benessere collettivo; collegando in un'azione sinergica le aziende alle istituzioni ed al terzo settore;
- incentivare le imprese alla cooperazione, al coinvolgimento ed al rispetto del territorio e degli "stakeholders"; orientando le stesse ad un comportamento trasparente e rispettoso dei diritti dei lavoratori;
- favorire la coesione sociale, dando risposte concrete ai bisogni emergenti, in particolare dei ceti deboli;
- contribuire alla tutela dell'ambiente e ad uno sviluppo economico sostenibile, favorendo l'agricoltura biologica, il commercio equo e solidale, una mobilità a basso impatto e la conservazione del patrimonio storico-artistico;
- sostenere la finanza etica, il microcredito e le azioni di solidarietà e di volontariato;

Essa svolge tutte le attività connesse al raggiungimento dei suoi fini, quali studi, ricerche, convegni, relazioni, corsi di formazione associati.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Le attività predette sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri aderenti.

Può partecipare ad organismi, nazionali e internazionali, coerenti

agli obiettivi associativi.

ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita dai Soci Fondatori, Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione ovvero vi partecipano con adesione per iscritto entro sessanta giorni dalla data della costituzione; ordinari quelli che aderiscono successivamente.

Sono Soci tutte le persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

I Soci provvedono al pagamento dei contributi associativi che saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita.

La qualità di Socio viene meno per dimissioni che dovranno essere inviate per iscritto al Consiglio Direttivo; esse hanno effetto immediato.

La qualità di Socio si perde per esclusione deliberata dall'assemblea, quando si ravvisi un comportamento del Socio contrario agli scopi o allo spirito dell'Associazione o ai doveri stabiliti dallo Statuto.

ARTICOLO 4

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;
- a versare il contributo associativo annuale.

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno il diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.

ARTICOLO 5

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- a) Fondo di dotazione versato in sede di costituzione da parte degli associati;
- b) Fondo di riserva costituito da eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) i contributi annuali versati dai Soci;
- b) contributi di enti pubblici e privati;
- c) contributi di persone fisiche o giuridiche;
- d) proventi di iniziative sociali;
- e) donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) ogni altra entrata anche di natura finanziaria.

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo per l'esercizio successivo, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Comitato Scientifico, qualora nominato;
- e) - Il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 7

L'assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento del contributo.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea nomina i membri del Consiglio Direttivo e delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico dell'Associazione;
- b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
- c) sugli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito, tramite il servizio postale o a mezzo "telefax" o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello

stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

A conclusione di ogni assemblea verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante all'uopo nominato.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, nominato dall'Assemblea, variabile da cinque a quindici.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando un nuovo Consigliere che dovrà essere confermato alla prima assemblea utile e che comunque rimane in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, i Vice Presidenti e un tesoriere, qualora gli stessi non siano già stati nominati in sede di atto costitutivo o da parte dell'assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l'opportunità o quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione, o in caso d'urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, con preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza degli intervenuti.

A conclusione di ogni Consiglio verrà redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante all'uopo nominato.

ARTICOLO 9

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il consiglio, nonché l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Scientifico, se esistente.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di assenza o impedimento lo sostituisce il vicepresidente più anziano per età.

ARTICOLO 10

Il Comitato Scientifico è un organo di natura esclusivamente consultiva, nominato da parte del Consiglio Direttivo, qualora lo stesso ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

Il Comitato Scientifico è composto da eminenti personalità di prestigio culturale, come tali riconosciute dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri, nominati dal Consiglio Direttivo, variabile da tre a venti; fa parte di diritto del Comitato Scientifico il Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne presiede le riunioni.

Il Comitato Scientifico ha funzione puramente consultiva.

Il Comitato Scientifico si riunisce ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta ed il suo parere non è vincolante per l'attività associativa.

Il parere del Comitato Scientifico viene comunicato al Consiglio Direttivo in forma scritta.

ARTICOLO 11

L'assemblea a sua discrezione nomina un collegio di revisori con funzioni di controllo contabile, quando ciò si renderà opportuno per le dimensioni dell'associazione.

L'assemblea delibera sulla composizione, sui compiti e sulla durata del collegio dei revisori.

ARTICOLO 12

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore.

ARTICOLO 13

Per quanto non espressamente ivi previsto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I° del Codice Civile ed alle leggi vigenti in quanto compatibili.